

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e s.m.i.;

VISTA l'istanza presentata dal Sindacato Nazionale Cacciatori tendente ad ottenere la modifica del Calendario Venatorio vigente limitatamente allo spostamento della data di chiusura della caccia al Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) al 30 gennaio c.a.;

CONSIDERATO che la caccia a detta specie è consentita sino all'ultimo giorno utile di gennaio dagli artt. 18, L. n. 157/1992 e 19, L.R. n. 33/1997;

CONSIDERATO che la guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/147 ICE (paragrafo 2.7.10) consente espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie quando queste regioni siano in possesso di dati che attestino una differenza nell'inizio della migrazione

pre-nuziale (cfr. T.A.R. Liguria, II, 2.12.2015, n. 974);

CONSIDERATO che dagli ultimi dati raccolti dall'Amministrazione risulta che gli abbattimenti nel corso della seconda decade del mese di gennaio decrescono repentinamente a dimostrazione che la migrazione pre-nuziale della specie non è ancora iniziata;

CONSIDERATO che la letteratura scientifica è unanime nel ritenere che il periodo di migrazione pre-nuziale inizia a metà del mese di febbraio (v. tra i tanti Spina & Volponi, 2008, *atlante della migrazione degli uccelli in Italia*; Gorredi e Galardi, 2012, *riconoscimento dei turdidi - scheda descrittiva dei movimenti migratori*; Licheri e Spina, 2002, *Biodiversità dell'avifauna italiana*; Brischetti & Fracasso, 2008, *ornitologia italiana*, ecc.); che ai lavori appena citati si assommano quelli già elencati nel vigente Calendario Venatorio da intendersi qui pedissequamente riportati;

CONSIDERATO che la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità della Direttiva 2009/147/C.E., **ha affermato che non risulta esserci in Italia sovrapposizione tra i periodi di caccia previsti dalla L.n. 157/1992 e i periodi di riproduzione e migrazione pre-nuziale**, soprattutto considerata la possibilità di sovrapposizione parziale teorica di una decade (p. 2.7.2 Guida alla disciplina della caccia);

CONSIDERATO che nelle regioni in cui la caccia alla specie rientra tra le cacce tradizionali il prelievo è consentito sino alla fine di gennaio (vedi cc.vv. di Toscana, Emilia, Liguria, Friuli, Umbria, Marche, Puglia, Calabria);

CONSIDERATO che nella classificazione SPEC inerente lo status di conservazione della specie in Europa elaborata da BirdLife International, il Tordo bottaccio (*turdus philomelus*) risulta classificato come NO-SPEC, **ovvero che lo stato di conservazione della specie è favorevole**;

RITENUTO, soprattutto alla luce dei dati scientifici rilevati dai tesserini venatori, che il prolungamento della stagione venatoria al 30 gennaio c.a. non si sovrappone al periodo **effettivo** di migrazione - prenuziale;

RITENUTO, dunque, che il prolungamento del Calendario Venatorio alla specie di che trattasi sino al 30 gennaio c.a. non lede il principio di precauzione sul quale si informa ogni decisione inerente il prelievo di fauna selvatica, e risulta in linea con i principi fissati dalla Direttiva 2009/147/C.E. e dall'art. 1, della L. n. 157/1992;

DECRETA

- 1) - A parziale modifica dell'art. 4 del Calendario Venatorio 2016/17, l'attività venatoria alla specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) può essere esercitata sino al 30 gennaio c.a.;
- 2) - salvo che per l'esercizio della caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e alla Volpe (*Vulpes vulpes*) per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni del C.V. 2016/17, a decorrere dal 21 gennaio c.a. l'attività venatoria può essere esercitata esclusivamente nella forma dell'appostamento temporaneo;
- 3) - il cacciatore deve raggiungere il luogo di caccia con l'arma scarica e dentro il fodero;
- 4) - i trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

PALERMO, li 20 GEN. 2017



Luogo Segretario

Cristoforo Cracolici